

BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 19
DEL 16 LUGLIO 2025
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 29
DEL 16 LUGLIO 2025

SO

19

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 14 luglio 2025, n. 10

Misure per la competitività delle imprese attraverso l'ottenimento e il mantenimento di certificazioni.

pag. **2**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

25_SO19_1_LRE_3695_1_TESTO

Legge regionale 14 luglio 2025, n. 10

Misure per la competitività delle imprese attraverso l'ottenimento e il mantenimento di certificazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge

Art. 1 (Finalità)

1. Nell'ambito delle misure per la competitività delle micro, piccole e medie imprese regionali, di seguito PMI, volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, la Regione con la presente legge sostiene iniziative per l'ottenimento o il mantenimento da parte delle PMI di certificazioni dei sistemi di organizzazione e di gestione, di certificazioni di sicurezza, di certificazioni di prodotti o servizi o processi produttivi, di certificazioni di figure professionali utilizzate all'interno dell'impresa, di certificazioni sulla sostenibilità sociale e ambientale, nonché di diagnosi energetiche, anche ai fini della promozione della responsabilità sociale, della sicurezza sul lavoro, della parità di genere, dell'innovazione tecnologica e della transizione ecologica.

Art. 2 (Definizioni di PMI)

1. Ai fini della presente legge, le definizioni di PMI sono individuate dalla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, recepita in Italia con il decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese).

Art. 3 (Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto, con procedura a sportello, alle PMI che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell'aiuto, presentano i seguenti requisiti:

- a) essere iscritte al registro delle imprese;
- b) avere sede legale o operativa nel territorio regionale;
- c) non essere in stato di fallimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;
- d) essere in stato di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali.

2. Ulteriori requisiti potranno essere individuati dalla Regione nel bando annuale, adottato ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 4

(Interventi e spese ammissibili a contributo)

1. Gli incentivi di cui alla presente legge sono concessi, per l'ottenimento o il mantenimento di certificazioni di qualità, anche di filiera, rilasciate da organismi di certificazione accreditati che attestano la conformità di un prodotto, servizio, processo o sistema di gestione, a specifiche norme o standard internazionali.

2. Per ciascun bando annuale ogni impresa può presentare una sola domanda, riferita a una delle seguenti opzioni:

- a) una sola certificazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a);
- b) una certificazione integrata o combinata, considerata come un'unica certificazione, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).

3. In aggiunta alle certificazioni di cui al comma 2, nella stessa domanda, l'impresa può richiedere anche le ulteriori certificazioni previste all'articolo 6, comma 1, lettere c), d) ed e).

4. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definite le spese oggetto di incentivo e i criteri generali per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dell'incentivo stesso.

5. In sede di prima applicazione sono ammissibili le spese sostenute anche prima della presentazione della domanda e, comunque, non oltre i dodici mesi precedenti alla data di presentazione della stessa.

6. Per le imprese già in possesso delle certificazioni di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può stabilire nei procedimenti a bando o a graduatoria diretti alla concessione di contributi a fondo perduto a PMI, almeno uno dei seguenti criteri di premialità:

- a) preferenza in graduatoria a parità di punteggio;
- b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;
- c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.

Art. 5

(Spese inammissibili a contributo)

1. Sono considerate spese inammissibili a contributo quelle riconducibili ai normali costi di funzionamento dell'impresa e quelle di consulenza per la predisposizione e la presentazione telematica della domanda.

Art. 6

(Misura del contributo)

1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi nella misura del 75 per cento delle spese riconosciute come ammissibili e regolarmente documentate fino a un massimo di 21.000 euro, secondo i seguenti parametri:

- a) fino a 3.500 euro per l'ottenimento di certificazioni singole;
 - b) fino a 7.000 euro per gli interventi di certificazione integrata o combinata finalizzati all'ottenimento contestuale di almeno due dei diversi tipi di certificazione;
 - c) fino a 3.000 euro per l'attestazione e/o accreditamento;
 - d) fino a 3.000 euro per il rinnovo e/o l'adeguamento delle certificazioni, attestazioni e accreditamenti;
 - e) fino a 8.000 euro per le diagnosi energetiche.
2. Alle imprese in possesso del rating di legalità, qualora sia stato documentato nella relativa domanda, è inoltre riconosciuta una premialità di 250 euro, comunque nei limiti del massimale "de minimis" disponibile al momento della concessione.

3. Per le microimprese l'importo massimo dei contributi di cui al comma 1 è maggiorato del 10 per cento.

Art. 7

(Cumulo)

1. I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con altri contributi o incentivi pubblici nel rispetto delle regole di cumulo di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2. I contributi concedibili non possono, in nessun caso, essere superiori alla spesa effettivamente sostenuta dal richiedente.

Art. 8

(Normativa europea di riferimento)

1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi in osservanza del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione europea, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, e in considerazione di quanto previsto dall'articolo 6, è autorizzata la spesa di 637.500 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante prelievo di pari importo, per l'anno 2025, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Sono introdotte le variazioni di cassa alle Missioni e ai Programmi di spesa, come rappresentate nel prospetto di cui al comma 4.
4. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato delibera di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

14 luglio 2025

FEDRIGA

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 03/07/2025 num.protocollo

Pagina 1

Rif.delibera PDL del 18/06/2025 n.49

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.34253 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	residui competenza cassa				
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria, PMI e Artigianato	residui competenza cassa				
14.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	2.808.999,93 41.984.521,46 44.541.871,39	0,00 637.500,00 637.500,00	0,00 0,00 0,00	2.808.999,93 42.622.021,46 45.179.371,39
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Industria, PMI e Artigianato	residui competenza cassa	2.808.999,93 41.984.521,46 44.541.871,39	0,00 637.500,00 637.500,00	0,00 0,00 0,00	2.808.999,93 42.622.021,46 45.179.371,39
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	residui competenza cassa	2.808.999,93 41.984.521,46 44.541.871,39	0,00 637.500,00 637.500,00	0,00 0,00 0,00	2.808.999,93 42.622.021,46 45.179.371,39
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui competenza cassa				
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	residui competenza cassa				
20.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 52.458.546,46 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 637.500,00 0,00	0,00 51.821.046,46 0,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
Data 03/07/2025 num.protocollo
Rif.delibera PDL del 18/06/2025 n.49

Allegato B/1

Pagina 2

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.34253 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
			In aumento	In diminuzione	
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Altri fondi	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 637.500,00 0,00	0,00 51.821.046,46 0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 637.500,00 0,00	0,00 51.821.046,46 0,00
	TOTALE SPESE	residui competenza cassa	0,00 637.500,00 637.500,00	0,00 637.500,00 0,00	2.808.999,93 94.443.067,92 45.179.371,39
	Totale generale delle spese	residui competenza cassa	0,00 637.500,00 637.500,00	0,00 637.500,00 0,00	1.655.594.864,93 13.356.427.934,80 14.638.850.143,80

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è il seguente:

Art. 30
(*Criteri e modalità di concessione*)

1. La concessione di incentivi da parte dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali avviene sulla base di criteri e modalità predeterminati.

2. Per la finalità di cui al comma 1, qualora non diversamente stabilito in legge, in attuazione del principio di distinzione tra indirizzo politico e gestione amministrativa sono predeterminati in particolare:

a) con deliberazione della Giunta regionale gli indirizzi e i criteri generali funzionali al raggiungimento delle finalità dell'incentivo, con l'eventuale specificazione dell'oggetto dell'incentivo e delle categorie di beneficiari;

b) con bando, adottato con atto dirigenziale nel rispetto della deliberazione di cui alla lettera a), i criteri applicativi per lo svolgimento dell'attività istruttoria e le modalità di concessione e di rendicontazione dell'incentivo.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, è il seguente:

Art. 5
(*Cumulo*)

1. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione.

2. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione a concorrenza del massimale previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, di

tale regolamento.

3. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è il seguente:

Art. 10

(Bilanci di previsione finanziari)

1. Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

2. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio, la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

a) sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio;

b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, imputate anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, delle spese correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.

4. Nei casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, alle variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere.

4-bis. Il conto del tesoriere è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 17.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 49

- d'iniziativa dei consiglieri Buna, Calligaris, Spagnolo, Budai, Ferrari, Gherinich e Miani, presentato al Consiglio regionale il 15 maggio 2025;
- assegnato alla II Commissione permanente il 16 maggio 2025;
- esaminato dalla II Commissione permanente nelle sedute del 9 giugno 2025 e del 12 giugno 2025 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazioni di maggioranza dei consiglieri Buna, Balloch e Mazzolini e, di minoranza, dei consiglieri Honsell e Pozzo;
- esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta dell'1 luglio 2025;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 5684/P dell'8 luglio 2025.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA parte I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata;
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente applicando le sottoriportate tariffe per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali -

CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE

E-MAIL: logistica@regione.fvg.it

logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

- a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
- b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile
ANNA D'AMBROSIO - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con Insiel S.p.A.

impaginato con Adobe Indesign CS5®

stampa: Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali -
Struttura stabile gestione delle attività di elaborazione e stampa pubblicazioni interne ed esterne per l'amministrazione regionale e per il consiglio regionale non riguardanti i lavori d'aula